



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**n. 17**

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Agricoltura e  
produzione agroalimentare)

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

349<sup>a</sup> seduta: martedì 30 ottobre 2012

Presidenza del presidente **SCARPA BONAZZA BUORA**

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(3337) VALLARDI ed altri. – Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari**

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4, 5
* BRAGA, sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali . . . . .	4
CASTIGLIONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI) . . . . .	5
DI NARDO (IdV) . . . . .	5
MONGIELLO (PD) . . . . .	4
PIGNEDOLI (PD) . . . . .	4
* TEDESCO (Misto-MSA) . . . . .	5
* VALLARDI (LNP), relatore . . . . .	3, 5
ZANOLETTI (PdL) . . . . .	4

**(3211) MONGIELLO ed altri. – Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini**

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 6, 7, 8 e passim
* BRAGA, sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali . 7, 8, 10 e passim	
CASTIGLIONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI) . . . . .	19
DI NARDO (IdV) . . . . .	20
MONGIELLO (PD), relatrice . . . . .	7, 8, 9 e passim
PIGNEDOLI (PD) . . . . .	18
* TEDESCO (Misto-MSA) . . . . .	17
ZANOLETTI (PdL) . . . . .	11, 12, 13 e passim
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	22

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Braga.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(3337) VALLARDI ed altri. – Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari**

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3337.

Comunico che ai sensi del comma 5 dell'articolo 33 del Regolamento del Senato è stato attivato l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricordo che l'esame del disegno di legge in titolo è stato concluso in sede referente e che lo stesso è stato riassegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante. Propongo pertanto di dare per acquisite le fasi di esame svolte in sede referente e, in particolare, la relazione, la discussione generale e l'esame dell'emendamento 1.0.1, come pure i pareri espressi dalle Commissioni permanenti 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> in merito al testo del disegno di legge e all'emendamento presentato.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

È stato presentato un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1.

VALLARDI, *relatore*. L'emendamento 1.0.1 riguarda l'interpretazione della disposizione di cui all'articolo 59-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 relativo alla bollinatura ad opera dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato dei prodotti ad alta tipicità. Infatti, nonostante tale norma sia di buon senso, non ritengo opportuno aggiungere ulteriori oneri a carico degli agricoltori; pertanto, credo sia giusto e soprattutto corretto rendere facoltativa l'applicazione di tale bollino che, nonostante renda più prestigiosa la confezione, viene con l'emendamento affidata alla decisione del produttore. Tale interpretazione della norma, oltre ad essere condivisa

dai produttori stessi, è accolta anche dalle varie organizzazioni sindacali di categoria, sentite per le vie brevi.

Pertanto, ho ritenuto opportuno sottoporre all'esame della Commissione l'emendamento 1.0.1.

BRAGA, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Il Governo non ha nulla da aggiungere e si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1.

MONGIELLO (*PD*). Condividiamo l'emendamento 1.0.1 che intende correggere la normativa in materia di etichettatura con una disposizione che, qualora venga approvato il disegno di legge, fornisce una corretta interpretazione del decreto-legge n. 83 del 2012 e, quindi, un aiuto concreto a tutti i produttori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

PIGNEDOLI (*PD*). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico al disegno di legge n. 3337 che affronta nuovamente un tema sul quale già in altre occasioni abbiamo avuto modo di impegnarci, in particolare attraverso il lavoro della collega Mongiello.

Abbiamo sempre sostenuto l'esigenza di una etichettatura dei prodotti italiani e, quindi, anche ora condividiamo la necessità di fissare limiti di tempo precisi per una rapida attuazione della legge n. 4 del 2011. Il nostro Paese deve trainare l'Europa anche in questo senso.

Pertanto, ribadisco il voto favorevole del Gruppo.

ZANOLETTI (*PdL*). Ci troviamo di fronte ad un provvedimento per un certo verso anomalo: si tratta di una legge che richiede al Governo di procedere ad un atto dovuto.

Peraltro, possiamo esprimere soddisfazione per l'assegnazione del disegno di legge alla sede deliberante e per il fatto che tutte le forze politiche ribadiscono una propria volontà manifestata sin dall'inizio attraverso l'approvazione unanime della legge sulla etichettatura, provvedimento importante per i motivi che conosciamo tutti molto bene. L'etichettatura consente infatti per un verso di valorizzare i prodotti italiani e per l'altro di tutelare il consumatore.

Quindi, il voto del Partito della Libertà sul disegno di legge è convintamente favorevole.

DI NARDO (*IdV*). Dichiaro il voto favorevole al provvedimento in esame che sicuramente ci consentirà di recuperare il tempo perso fino ad oggi e ci darà la possibilità di completare definitivamente la normativa sulla etichettatura voluta da tutte le forze politiche.

VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, la mia dichiarazione si im- pronta sicuramente *in primis* sul ringraziamento ai colleghi e alla Presi- denza della Commissione che ha capito sin dall'inizio l'importanza della normativa sulla etichettatura sulla quale è giusto sottolineare e ribadire che questa Commissione si è sempre espressa favorevolmente. Stiamo tutti la- vorando in un'unica direzione.

Non posso però non rilevare, condividendo le parole del collega Za- noletti, una nota leggermente negativa – che spero possa essere interpre- tata in tono costruttivo – che connota il provvedimento in esame il quale, pur presentandosi come atto anomalo, può comunque essere assunto da stimolo per il Governo: esso infatti, trascorsi ormai quasi 20 mesi dall'ap- provazione della legge n. 4 del 2011, ci consente di recuperare il tempo perso e quella mancata attenzione nei confronti dell'etichettatura e, quindi, di riflesso, nei confronti del mondo dell'agricoltura. Tale settore ha sicu- ramente bisogno di questo provvedimento perché credo che, senza alcuna retorica, oggi più che mai dobbiamo dare quel valore aggiunto che la po- litica può fornire al grande lavoro degli agricoltori italiani ed alla loro grande capacità di produrre qualità.

CASTIGLIONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Signor Presidente, dichiaro a nome del Gruppo di Coesione Nazionale il voto favorevole al disegno di legge in esame che può ulteriormente garantire e tutelare i prodotti ita- liani. L'auspicio è che il provvedimento possa essere al più presto attuato.

TEDESCO (*Misto-MSA*). Signor Presidente, esprimo innanzitutto un ringraziamento a lei per avere fatto in modo che il provvedimento fosse assegnato alla sede deliberante; ringrazio poi anche il relatore Vallardi e la collega Mongiello per il loro impegno.

I contenuti del provvedimento sono ormai noti: essi intendono ren- dere sempre più trasparente la produzione italiana ed i prodotti del nostro Paese immessi nel circuito mercatale, sia nell'interesse dei produttori che nell'interesse dei consumatori. Con l'importante valore che il disegno di legge fornisce all'etichettatura si preserva la qualità delle nostre produ- zioni e naturalmente la salute dei consumatori.

Quindi, con questi presupposti il Gruppo Misto assicura il voto favo- revole al provvedimento.

PRESIDENTE. Mi permetto solo di soggiungere, in qualità di Presi- dente della Commissione, che oggi ho ancora una volta la soddisfazione di tornare insieme a tutti voi su una tematica che è così storicamente cara alla Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato. In questi quattro anni e mezzo ci siamo dedicato molto a questo tema. Per

ben due volte, insieme ai colleghi dell'Assemblea, abbiamo votato all'unanimità la legge sull'etichettatura. Oggi, questo intervento legislativo, voluto dal senatore Vallardi e dalla Lega Nord con l'appoggio di tutta la Commissione, rappresenta un'occasione e non una proroga di due mesi rispetto a un imperativo che era già contenuto nella legge precedente. Qualche malintenzionato ha infatti detto malignamente che si tratta di una legge proroga, ma non c'è nessuna proroga. Si tratta di un'altra legge, che è di stimolo, come giustamente sottolineato dal proponente, al ministro Catania per trovare la forza, che non gli manca certamente, e la volontà, insieme al suo collega Passera, di dare attuazione ai decreti interministeriali da notificare a Bruxelles, come prevede la normativa comunitaria.

Ho appreso nei giorni scorsi con gioia – anche la senatrice Mongiello era presente all'incontro pubblico in cui è avvenuta questa dichiarazione – che il Governo, nelle persone dei ministri Catania e Passera, ha notificato a Bruxelles il primo decreto attuativo relativo a una filiera (ma ne mancano tante altre). Questo non vuole essere niente altro – la prego, Sottosegretario, di riferire al Ministro in tal senso – che l'amichevole, ma determinata, volontà di questa Commissione di sostenere il ministro Catania in questa azione di realizzazione di ciò che il Parlamento italiano ha definito più di un anno e mezzo fa, come ricordato dal relatore.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

*(3211) MONGIELLO ed altri. – Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3211.

Comunico che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, nell'odierna seduta viene attivato l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricordo che l'esame del disegno di legge in questione è iniziato in sede referente. In tale sede è stata svolta la relazione, come pure è stata effettuata la discussione generale ed è stato altresì fissato un termine per la presentazione degli emendamenti per lo scorso lunedì 18 giugno. Il disegno di legge in questione è stato quindi trasferito alla sede deliberante, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento.

Propongo pertanto di dare per acquisite le fasi di esame in sede referente e, in particolare, la relazione, la discussione generale e gli emendamenti pervenuti, come pure i pareri espressi dalla 1<sup>a</sup>, dalla 2<sup>a</sup>, dalla 5<sup>a</sup> e dalla 14<sup>a</sup> Commissione. Poiché non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Comunico poi che la relatrice Mongiello ha presentato gli ulteriori emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 14.100, e in qualità di correlatore del provvedimento non posso che associarmi anch'io a questa azione propositiva della senatrice Mongiello.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati due emendamenti.

MONGIELLO, *relatrice*. Signor Presidente, l'emendamento 1.100 si riferisce all'etichettatura degli oli di oliva vergini, dove devono figurare gli elementi contenuti nella bottiglia di olio. Tale emendamento si riferisce soprattutto alla norma della dimensione delle etichette, pari o superiore a 1,2 millimetri. Tra l'altro, vorrei anche aggiungere che in questo emendamento e nella norma che ci apprestiamo a votare devono essere scritti con chiarezza tutti gli elementi contenuti nella bottiglia di oliva extravergine.

Faccio questo riferimento perché in questa Commissione si è tanto dibattuto per indicare in modo chiaro sulle etichette il termine «miscela». Abbiamo anche ascoltato gli organi preposti ai controlli e tutte le organizzazioni agricole, perché vogliamo offrire, come sottolineato dal collega Tedesco, un'etichettatura chiara, leggibile e trasparente.

Con l'emendamento 1.100 chiediamo pertanto che si indichino chiaramente gli elementi costitutivi contenuti nella bottiglia di olio extravergine di oliva. Vorrei inoltre sottolineare che con l'approvazione dell'emendamento 1.100 tutti gli altri emendamenti all'articolo 1 risulterebbero preclusi.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1 si intende illustrato.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MONGIELLO, *relatrice*. Signore Presidente, per le ragioni che ho esposto il parere sull'emendamento 1.1 non può che essere contrario, e favorevole sull'emendamento 1.100.

BRAGA, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalla relatrice.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 1.1 è precluso.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati emendamenti.

MONGIELLO, *relatrice*. Signor Presidente, l'emendamento 2.100 riguarda il valore probatorio del *panel test*. Vorrei ricordare ai colleghi che il testo che avevamo presentato a suo tempo, e che avevamo approvato, conteneva due norme poi inserite nel decreto sviluppo che introducevano appunto i *panel test*. Tutti noi sappiamo che con tali *test*, che assumono valore probatorio, possiamo scoprire gli elementi chimici dell'olio. Per dirlo con una battuta, se la chimica aggiusta, il *panel test* permette di scoprire i difetti dell'olio. Come dicevo, tali norme sono state approvate e sono dunque ora in vigore.

Ciò che rimane nel testo e che vi presento testé come ipotesi emendativa riguarda le modalità di costituzione del comitato. In sostanza, non era stata presa l'intera norma. Intendiamo ripresentare il restante testo perché penso che occorra definire: i requisiti che gli assaggiatori devono avere; le condizioni in cui devono operare; le condizioni finali a cui devono sottoporsi perché il *test* abbia valore di prova.

Questo è il testo dell'emendamento 2.100 che vi presento, riformulato e ovviamente ripulito delle due norme già approvate, che mi auguro possa essere approvato dalla Commissione in maniera tale da offrire maggiori elementi rispetto al testo entrato nella formulazione del decreto sviluppo da parte del Governo.

PRESIDENTE. S'intendono illustrati i restanti emendamenti all'articolo 2.

MONGIELLO, *relatrice*. Presidente, il parere è favorevole all'emendamento 2.100, mentre è contrario sui restanti emendamenti presentati all'articolo 2.

BRAGA, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, interamente sostitutivo dell'articolo 2, presentato dalla relatrice.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione risultano preclusi i restanti emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti.



MONGIELLO, *relatrice*. Signor Presidente, l'emendamento 3.100 intende riformulare l'articolo 3 del provvedimento relativo al piano straordinario di controllo delle caratteristiche chimico-fisiche degli oli.

Non debbo aggiungere molto sul tema. Si è spesso parlato di contraffazione di olio ma soprattutto dell'utilizzo attraverso marchi fallaci di riferimenti geografici ingannevoli per il consumatore. È proprio questo che andiamo a normare e che farà chiarezza su molteplici aspetti del problema.

Noi quindi abbiamo cercato di intervenire regolando con norme più dettagliate l'attività degli organismi preposti al controllo, facendo in modo che in un'apposita sezione del portale Internet siano pubblicati e consultabili, anche dagli stessi organismi di controllo, dati aggiornati predisposti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le informazioni, quindi, verranno finalmente messe in rete, rendendo quindi più trasparente la comunicazione e l'informazione.

Faccio inoltre presente che il contenuto dell'articolo 3 è stato recepito nel decreto sviluppo approvato ad agosto per la parte riferita alla soglia di 30 milligrammi per chilo di alchilesteri per gli oli di oliva vergini, mentre la norma precedentemente vigente prevedeva una soglia di 75 milligrammi.

Ricordo pertanto che l'emendamento 3.100 è finalizzato a modificare l'articolo 3 del provvedimento nel senso richiesto dal Ministero per la concessione della sede deliberante.

Gli alchilesteri rappresentano uno degli elementi che consentono di individuare le caratteristiche dell'olio. L'abbassamento della soglia è, quindi, a mio avviso, una delle disposizioni più importanti che erano contenute nella legge e siamo grati al Ministro per aver voluto anticiparla nel decreto sviluppo; in tal modo, essendo la disposizione già in vigore, la nuova campagna olearia dovrà conformarsi da subito ai nuovi parametri ed al nuovo sistema di controllo previsto dal decreto. È stato così possibile normare un settore molto difficile nel quale vengono introdotti oli provenienti da altri Paesi molto spesso spacciati per oli italiani. La norma fa quindi giustizia contro gli agropirati e coloro che falsificano i dati: ora deve essere chiaramente indicato in una bottiglia di olio di oliva extravergine se contiene veramente olio italiano o se contiene oli comunitari o una miscela.

Finalmente non solo si rende evidente il lavoro degli olivicoltori italiani ma si garantisce anche il diritto del consumatore ad essere pienamente informato.

Questo era lo spirito dell'articolo 3 che è stato rivisto ed aggiornato con l'emendamento 3.100 il quale – ripeto – recepisce la condizione posta dal Governo per la concessione della sede deliberante.

PRESIDENTE. Mi associo alle osservazioni della relatrice Mongiello, ribadendo che l'emendamento 3.100, come altri presentati, non fa altro che recepire le condizioni poste dal Governo per il trasferimento dell'esame del provvedimento dalla sede referente alla sede deliberante e la

Commissione ne ha preso doverosamente atto. L'emendamento, inoltre, recepisce anche una condizione posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio in ordine all'articolo 3, comma 3.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

MONGIELLO, *relatrice*. Presidente, per le ragioni esposte, esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 3.100, e contrario sui restanti emendamenti.

BRAGA, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice. Segnalo inoltre che il CRA è stato incaricato di procedere alla campagna di monitoraggio sull'ultima raccolta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, interamente sostitutivo dell'articolo 3, presentato dalla relatrice.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.

MONGIELLO, *relatrice*. Presidente, faccio mio l'emendamento 4.3 che riformulo nei seguenti termini: «3. È ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini e comunque indicare attributi positivi non previsti dal regolamento (CE) n. 640 del 4 luglio 2008».

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MONGIELLO, *relatrice*. Esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 4.3 (testo 2) e contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

BRAGA, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono decaduti stante l'assenza dei presentatori.

Metto ai voti l'emendamento 4.3 (testo 2), presentato dalla relatrice.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti.

MONGIELLO, *relatrice*. Signor Presidente, l'articolo 7 è dedicato soprattutto alla commercializzazione del prodotto, per evitare il sistema di rabbocco che spesso avviene nei pubblici esercizi. Ci sono norme che tutelano la vendita, la commercializzazione ed anche le violazioni del divieto che comportano alcune sanzioni. Su questo articolo sono stati proposti diversi emendamenti.

Ritiro quindi gli emendamenti 7.3 e 7.6.

Faccio mio l'emendamento 7.9, che riformulo, eliminando la prima parte, che va dalle parole «Al comma 3» fino alle parole «euro 3.000». La nuova formulazione è la seguente: «Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «4. I commi 4-*quater* e 4-*quinqies* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono soppressi».

PRESIDENTE. I restanti emendamenti presentati all'articolo 7 si danno per illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.

MONGIELLO, *relatrice*. Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.7 e 7.8. Ovviamente il parere è favorevole sull'emendamento 7.9 (testo 2).

BRAGA, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.1, 7.4, 7.5, 7.7 e 7.8. Formulo invece parere contrario sull'emendamento 7.2. Relativamente all'emendamento 7.9 (testo 2), mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

ZANOLETTI (*PdL*). Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti 7.1, 7.4, 7.5 e 7.8, su cui il Governo ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. In riferimento all'emendamento 7.1, ricordo il parere contrario della relatrice e il parere favorevole del rappresentante del Governo.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dai senatori Allegrini e Zanoletti.

**È approvato.**

L'emendamento 7.2 è decaduto per l'assenza del proponente.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dalla senatrice Bianconi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dai senatori Allegrini e Zanoletti.

**Non è approvato.**

Sospendo brevemente la seduta.

*I lavori, sospesi alle ore 15,05, sono ripresi alle ore 15,10.*

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

L'emendamento 7.7 è decaduto per l'assenza del presentatore.

ZANOLETTI (*PdL*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.9 (testo 2), presentato dalla relatrice.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento che si dà per illustrato.

MONGIELLO, *relatrice*. Signor Presidente, l'articolo 9 prevede una norma particolare, quella relativa al famoso TPA, il traffico di perfezionamento attivo, fortemente condivisa sia dalle organizzazioni agricole sia dagli organismi preposti al controllo. Il regime di perfezionamento attivo consente di trattare l'olio proveniente dall'estero per commercialarlo poi come prodotto tipicamente italiano. Con la disposizione di cui all'articolo

9 è possibile controllare questo sistema facendo anche chiarezza sui prodotti derivanti dal TPA.

Dal momento che la Commissione sta legiferando proprio al fine di intervenire su alcune storture presenti nella filiera della produzione dell'olio extravergine d'oliva, esprimo parere contrario sull'emendamento 9.1 che blocca il sistema di controllo e, quindi, rallenta il nostro tentativo di normare una disposizione che è già presente nel nostro ordinamento ma che purtroppo nella sua applicazione ha mostrato tutte le sue contraddizioni. Da qui l'intervento del Parlamento italiano volto a riesaminare alcune disposizioni che purtroppo hanno danneggiato l'intera filiera dell'olio extravergine d'oliva italiano.

Proprio perché l'emendamento 9.1 è molto particolare, esorto la Commissione a pronunciarsi in merito con un voto contrario.

PRESIDENTE. Condividendo le parole della senatrice Mongiello, mi permetto di aggiungere che l'emendamento 9.1 appare sostanzialmente inutile, giacché è evidente che la legge, una volta varata, dovrebbe essere ovviamente notificata a Bruxelles. Pertanto, la specificazione contenuta nell'emendamento appare assolutamente inutile.

BRAGA, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 9.1 è decaduto.

Metto ai voti l'articolo 9.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti.

ZANOLETTI (*PdL*). Faccio mio l'emendamento 10.1 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.2 si intende illustrato.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.

MONGIELLO, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.1 e contrario sull'emendamento 10.2.

BRAGA, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 10.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 10.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dalla senatrice Allegrini e da altri senatori.

**È approvato.**

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 10.2 è decaduto.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 10.0.1 volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10.

MONGIELLO, *relatrice*. Signor Presidente, innanzi tutto riformulo l'emendamento 10.0.1 nel seguente testo 2: « 1. Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto è soggetta alla comunicazione al Comune dove è ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. È comunque vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al dieci per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio».

Durante i nostri lavori abbiamo spesso parlato della vendita sottocosto degli oli di oliva extravergini che l'emendamento 10.0.1 intende disciplinare.

Tanto per essere chiari, nei supermercati italiani vengono effettuate troppe vendite sottocosto, anche durante le campagne olearie, e spesso il prezzo dell'olio venduto in offerta non copre neanche i costi di produzione. Questa prassi danneggia qualunque tipo di produzione olearia nazionale.

L'emendamento 10.0.1 (testo 2) stabilisce che la vendita sottocosto può essere effettuata una sola volta nel corso dell'anno ed è assoggettata ad una comunicazione preventiva di almeno 20 giorni dall'inizio della vendita al Comune dove è ubicato l'esercizio commerciale. In tal modo si dà la possibilità agli organi preposti di controllare il prodotto che viene venduto nei supermercati. Si tenta quindi di fare chiarezza anche per migliorare la qualità media dei prodotti commercializzati.

BRAGA, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 10.0.1 (testo 2).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1 (testo 2), presentato dalla relatrice.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

MONGIELLO, *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.1 e 11.2.

BRAGA, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Il Governo si rimette alla Commissione su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduti gli emendamenti 11.1 e 11.2 decadono.

Metto ai voti l'articolo 11.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13.

MONGIELLO, *relatrice*. Signor Presidente, nella rivisitazione di alcune parti del testo del disegno di legge ci siamo soffermati anche su quelle relative alla repressione delle frodi ed alle sanzioni contro la contraffazione e l'agropirateria. Il nostro codice penale è un po' carente in alcuni aspetti. La contraffazione e l'agropirateria sono infatti dei veri e propri delitti che devono quindi essere normati.

Presidente, colgo l'occasione per ringraziare la Commissione giustizia che non solo ha voluto riesaminare il testo ma ha anche fornito alcune precisazioni – che noi abbiamo accolto – in ordine ad alcune disposizioni aggiuntive. Mi riferisco, in particolare, alla norma (a cui tengo moltissimo e che vi ho spesso segnalato) che prevede la perdita della possibilità di accesso ai contributi nazionali e comunitari qualora ci si macchi di delitti sanzionati dal codice penale.

Si tratta di una norma che introduciamo nel nostro ordinamento perché devono essere finalmente colpiti i patrimoni delle aziende che compiono atti del genere, che finora sono stati poco valutati ma che adesso sono in grande ascesa. Vorrei solo ricordare che l'*italian sounding* soltanto lo scorso anno ha venduto qualcosa come 60 miliardi di euro in perfetta legalità.

È un fenomeno che dobbiamo contrastare perché, come ha ricordato il Presidente Monti, si va a colpire l'*italian tasting*. Dobbiamo soprattutto

introdurre nella legislazione alcuni elementi tuttora assenti perché ci troviamo di fronte a fenomeni di concorrenza sleale che rappresentano un vero e proprio attentato al lavoro delle imprese e, soprattutto, alla salute dei consumatori, con un prodotto che non ha nulla a che fare con quello pubblicizzato in etichetta che purtroppo va a danneggiare il mercato, i consumatori e gli olivicoltori.

BRAGA, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Il Governo si rimette alla Commissione in ordine all'emendamento 13.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dalla relatrice.

**È approvato.**

MONGIELLO, *relatrice*. Signor Presidente, l'emendamento 13.0.2 si propone di introdurre l'articolo 13-bis, in materia di obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale, sollecitato dalle organizzazioni di settore nelle numerose audizioni che abbiamo svolto in questa sede. Abbiamo sottolineato fin da subito che questa legge doveva avere un percorso condiviso e partecipato, pertanto abbiamo raccolto molte delle indicazioni giunte durante le diverse audizioni. Molto spesso, infatti, non vi è un controllo reale sugli oli vergine, extravergine e lampanti. Soprattutto, occorre ridefinire ed annotare con maggiore chiarezza il registro di carico e scarico in maniera da rendere più trasparente l'intero percorso, cercando di evitare comportamenti che vadano a ledere il prodotto che viene poi etichettato in bottiglia.

Colleghi, pongo tale emendamento alla vostra attenzione auspicandone l'approvazione.

BRAGA, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, in ordine all'emendamento 13.0.2 il Governo si rimette al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.2, presentato dalla relatrice.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14 sul quale è stato presentato un emendamento che invito la presentatrice ad illustrare.

MONGIELLO, *relatrice*. Signor Presidente, avevamo proposto degli incentivi speciali per l'utilizzo degli oli non alimentari, ma la proposta è stata cassata dalla Commissione bilancio. Ne dobbiamo prendere atto e, di conseguenze, occorre sopprimere l'articolo 14, come previsto dall'emendamento 14.100.



BRAGA, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Il Governo esprime parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo altri emendamenti oltre quello soppressivo, presentato dalla relatrice, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 14.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 15.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

TEDESCO (*Misto-MSA*). Signor Presidente, vorrei esprimere un convinto compiacimento per il varo di una legge attesa da molto tempo e che fa da *pendant* al provvedimento sull'etichettatura, che abbiamo approvato poco prima. Attraverso il provvedimento sull'etichettatura regolamentiamo la parte esterna degli involucri che custodiscono i prodotti destinati ai consumatori, mentre con questo provvedimento discipliniamo la qualità del contenuto dell'involucro.

L'olio è uno dei prodotti più caratteristici del nostro Paese, uno dei vessilliferi del famoso *made in Italy* che tanto viene sbandierato e dietro al quale molto spesso si nascondono sofisticazioni che danneggiano le nostre produzioni più genuine e i consumatori, che vengono truffati nel convincimento di consumare olio extravergine d'oliva prodotto in Italia mentre invece molto spesso si trovano a consumare oli di provenienza diversa, in molti casi assolutamente esterna alle produzioni nazionali.

Quello che ci accingiamo ad approvare è un provvedimento atteso e credo che abbia incontrato una larghissima condivisione, non soltanto da parte delle associazioni dei produttori e delle associazioni dei consumatori ma anche dagli organismi di controllo, che finalmente potranno disporre di uno strumento normativo efficace per affrontare quelle attività di sofisticazione di cui – ahinoi – leggiamo quotidianamente sugli organi di informazione e che vengono contrastate con iniziative dell'autorità giudiziaria che scovano queste produzioni truffaldine.

Oggi aggiungiamo uno strumento in più e credo che di ciò occorra ringraziare questa Commissione, a cominciare dal Presidente, che ha fortemente voluto il provvedimento al nostro esame, senza dimenticare la collega Mongiello, che se ne è fatta propugnatrice e l'ha seguito in tutte le sue fasi, e tutti colleghi della Commissione che l'hanno sempre sostenuto e il Governo che oggi non fa mancare il suo appoggio con la presenza e il parere favorevole su una norma che fa compiere un salto in avanti non soltanto al *made in Italy*, ma all'immagine complessiva delle nostre produzioni.

L'olio d'oliva è un prodotto tipico e genuino, centrale nella famosa dieta mediterranea della quale ci occuperemo tra non molto con l'enne-

simo provvedimento normativo positivo che questa Commissione, ne sono sicuro, porterà a compimento.

Esprimiamo il voto favorevole e convinto del Gruppo Misto e ancora una volta ribadiamo il compiacimento altrettanto convinto per il lavoro pregevole che è stato compiuto.

PRESIDENTE. Senatore Tedesco, la ringrazio anche per le parole cortesi che ha ritenuto di rivolgermi.

PIGNEDOLI (PD). Signor Presidente, anche il nostro Gruppo esprimerà un voto favorevole. Desidero anch'io ringraziare lei e la senatrice Mongiello per il lavoro compiuto, e devo esprimere la soddisfazione di questa Commissione che sul tema della qualità si muove assieme. Credo sia un risultato importante.

Penso che il disegno di legge in esame ribadisca una convinzione comune e l'olio d'oliva, non essendo un prodotto qualsiasi ma un elemento fondamentale del panorama alimentare italiano, diventa un simbolo del *made in Italy* agroalimentare.

Con il presente disegno di legge si riafferma e si sottolinea ancora una volta la necessità e la possibilità di tenere insieme la capacità competitiva, che relativamente al settore agroalimentare sta proprio nel suo carattere distintivo, e la salute dei cittadini; sono questi i due elementi base da tenere in considerazione quando si affrontano le problematiche del settore.

Il disegno di legge che stiamo per approvare contiene due passaggi importanti, rimarcati anche nel titolo. Compie innanzitutto un'operazione di trasparenza attraverso l'indicazione dell'origine del prodotto, quindi l'indicazione di un territorio, di un valore per una comunità, che per noi diventa indispensabile. Si tratta di un prodotto che io spesso definisco «integrato», cioè inserito nel proprio territorio di provenienza. È questa una originalità della produzione italiana di cui dobbiamo essere particolarmente orgogliosi. Da qui, quindi, l'esigenza di rendere trasparente la natura dei processi produttivi e l'intera filiera del prodotto fino alla sua commercializzazione. La stessa operazione di trasparenza riferita al prezzo di vendita consente di verificare il contenuto del prodotto e quindi il suo valore reale. Se la vendita sottocosto è più volte ripetuta, significa che allora c'è qualcosa che non va: vendere un prodotto ad un prezzo che corrisponde ad un decimo o alla metà del proprio valore può essere fatto una volta come vendita promozionale, ma se offerte di questo tipo si ripetono in un arco temporale limitato ciò equivale a valorizzare il prodotto stesso.

Pertanto, il provvedimento compie in questo senso un'operazione importante e non è che a livello legislativo si voglia limitare la libertà del mercato e le dinamiche commerciali: l'intento è quello di tutelare il valore dei prodotti agricoli. Credo quindi che la questione della tracciabilità e della trasparenza sia essenziale e nel provvedimento viene affrontata con un coraggio che ci fa onore.

Il secondo passaggio importante proposto dal disegno di legge riguarda l'operazione rigore. L'intento è quello di tradurre tutto questo impegno in sistemi di controllo, rendendo quindi effettivo il processo di trasparenza: non basta infatti fare dichiarazioni ma bisogna poi attivarsi concretamente attraverso, appunto, la realizzazione di sistemi di controllo, quale anche il Comitato di assaggio, indicando anche i compiti e la qualità dei soggetti che andremo ad individuare.

Non da ultimo, rimane il tema delle sanzioni. Come anche dichiarato poc'anzi dalla senatrice Mongiello, dobbiamo cominciare a dare segnali concreti. Le frodi alimentari rappresentano delle infrazioni che provocano un danno enorme alla salute dei cittadini e alla nostra economia. Intervenire quindi con rigore, attraverso la previsione di sanzioni pesanti, credo sia un segnale che inverte finalmente la rotta anche su questo tema.

Il Gruppo del Partito Democratico voterà quindi convintamente a favore del disegno di legge in esame, esprimendo un ringraziamento particolare a chi ha lavorato con determinazione alla sua definizione.

CASTIGLIONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, è giusto che esprima anch'io a nome del Gruppo il voto favorevole sul provvedimento in esame che ritengo molto importante perché tutela il consumatore e le imprese e garantisce alla tavola un olio di qualità.

Sono molto soddisfatta del lavoro svolto dalla senatrice Mongiello. Ringrazio anche il Presidente per il suo impegno affinché l'iter del disegno di legge fosse concluso in tempi rapidi.

ZANOLETTI (PD). L'olio d'oliva è un prodotto tipico dell'area mediterranea, in particolare dell'Italia dove esiste una tradizione di qualità superiore a quella dei Paesi limitrofi.

È un prodotto straordinario per la salute, tant'è che è uno degli elementi fondamentali della dieta mediterranea il cui valore salutistico scopriamo sempre di più. È importante per la nostra economia quale elemento di *made in Italy* su cui scommettiamo da tempo e che può essere sempre più rappresentativo: notiamo infatti con piacere come in questi anni sia cresciuta la cultura e la conoscenza dell'olio di oliva, impiegato ormai in abbinamenti che anni fa non si pensava di fare ed apprezzato sempre di più nelle diverse qualità legate al territorio.

Purtroppo finora c'è stata troppa tolleranza nei confronti della sofisticazione, forse anche per l'assenza di leggi specifiche e severe. Con la normativa che stiamo per approvare diamo inizio ad un processo di cambiamento che è sicuramente positivo; si parla infatti di origine, di controlli, compresi quelli fondamentali della degustazione, e di sanzioni severe.

Sotto certi aspetti, prosegue un percorso avviato con grande profitto con il progetto di valorizzazione del vino italiano e mi auguro che il successo ottenuto nel settore vitivinicolo possa ripetersi anche per l'olio di oliva.

Associandomi quindi ai ringraziamenti rivolti ai presentatori del disegno di legge ed alla relatrice, dichiaro il convinto voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà.

DI NARDO (*IdV*). Signor Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori dichiara il voto favorevole al provvedimento in esame che completa un percorso volto ad assicurare credibilità, tutela e salvaguardia al *made in Italy*, in particolare quello legato ad un prodotti, l'olio extravergine di oliva, tra i più rappresentativi del Paese.

Il disegno di legge non nasce dal nulla: sono stati svolti numerosi incontri con produttori e consumatori che hanno più volte manifestato la necessità di una normativa specifica in materia. Con il completamento di tale normativa si tutela – ripeto – non solo il *made in Italy* ma, soprattutto, quegli agricoltori che lavorano con grande impegno ed interesse affinché i propri prodotti diffusi in Italia e nel mondo siano portatori di un valore diverso rispetto a quello riconosciuto, purtroppo, quotidianamente a prodotti contraffatti venduti nei supermercati, nei centri commerciali, nei *discount* dove si vendono oli di oliva che dell'oliva non hanno niente.

Oggi finalmente, con il provvedimento che stiamo per approvare, che consente anche di salvaguardare il *made in Italy* delle Regioni del Sud, riusciamo a creare le condizioni perché a questo prodotto sia riconosciuto grande rispetto e valore per quello che veramente merita.

Ringrazio infine la relatrice per il suo impegno nella elaborazione di una legge, che tutti aspettavamo, di tutela e di salvaguardia del settore.

PRESIDENTE. Mi permetto di soggiungere, in qualità di Presidente della Commissione e di correlatore con la senatrice Mongiello del provvedimento in esame, il mio compiacimento per le posizioni manifestate da tutti i Gruppi presenti in Commissione sul disegno di legge in esame al quale la senatrice Mongiello, io con lei, e i senatori di tutti gli schieramenti politici diamo grande rilevanza per le motivazioni che sono già state espresse molto bene e che non sto a ripetere.

Voglio solamente ricordare – e lo faccio a memoria futura – che quando la senatrice Mongiello e chi vi parla presentammo, ormai alcuni mesi fa, il disegno di legge, fummo anche oggetto (la senatrice Mongiello confermerà) di una campagna non piacevole, non simpatica, condotta in determinate aree del Paese, una campagna che non credo sia finita. Evidentemente con questa norma antifrode si vanno a colpire interessi ben precisi. Quindi stiamo raggiungendo l'obiettivo che ci eravamo prefissati.

Vorrei aggiungere che una parte non secondaria del disegno di legge originario, presentato dalla senatrice Mongiello e da me, riguardava la quantità di alchil esteri, un aspetto che è stato affrontato e risolto alla Camera dei deputati, come ha opportunamente ricordato la relatrice. Non ringrazio nessuno per il fatto che ciò sia avvenuto, mentre la senatrice Mongiello è molto più generosa di me ed ha ringraziato il Ministro. Io invece mi limito a prenderne atto doverosamente.

Credo che non sia stato un risultato negativo perché alla fine ha dato impulso alla realizzazione di un impianto normativo che ha compreso non solamente un aspetto, ma una serie molto articolata di altri aspetti che oggi abbiamo avuto modo di valutare. Anzi, ancora una volta si dimostra la piena coesione e la piena capacità di fare squadra tra Senato della Repubblica e Camera dei deputati, come già avvenuto con la legge sull'etichettatura, per realizzare norme antifrode, in difesa della salubrità e della sicurezza alimentare, in difesa della qualità incorporata negli alimenti da parte degli agricoltori, nonché norme atte a favorire l'aspetto identitario, cioè l'identificazione di un prodotto con il suo territorio, come giustamente ricordava la collega Pignedoli.

Credo che il risultato del nostro lavoro sia un insieme di norme che permetteranno agli agricoltori onesti di conseguire maggiori possibilità di reddito; agli imprenditori industriali onesti, che sono la stragrande maggioranza, daranno la possibilità di acquisire valore aggiunto e possibilità di reddito e sviluppo per le proprie imprese; al consumatore, aspetto che per noi prevale su ogni altra considerazione, offriranno la sicurezza di ciò che acquista, in questo momento di crisi economica, con particolare sacrificio. Si tratta di un aspetto assolutamente non secondario ed eticamente ragguardevole e prioritario.

Sono personalmente grato a tutti voi e a tutti i gruppi politici. Consentitemi un ringraziamento particolare all'amica senatrice Mongiello per la forza, la determinazione e il coraggio che ha saputo dimostrare in questi mesi tenendo testa anche a spinte contrarie per riuscire a portare a compimento un importante lavoro su questo impianto normativo, che è effettivamente innovativo e nel suo complesso anche rivoluzionario.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

*(All'unanimità)*

*I lavori terminano alle ore 15,50.*

ALLEGATO

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3337

**Art. 1.****1.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

All'articolo 59-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "integrazione" sono inserite le seguenti: "volontaria e facoltativa per i produttori":

al comma 2, dopo la parola: "sicurezza" sono inserite le seguenti: "volontario e facoltativo"».

## DISEGNO DI LEGGE N. 3337

d'iniziativa dei senatori VALLARDI, BRICOLO, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MAZZATORTA, MONTANI, Cesarino MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, TORRI, VACCARI, VALLI e SCARPA BONAZZA BUORA

*Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari*

**Art. 1.**

1. I decreti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono emanati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3211

**Art. 1.****1.100**

LA RELATRICE

*Al comma 2, sostituire le parole: «pari o superiore a 1,5 cm», con le seguenti: «pari o superiore a 1,2 mm».*

---

**1.1**

ALLEGRI, LATRONICO

*Al comma 2, sostituire le parole: «superiore a 1,5 cm», con le seguenti: «superiore a 1,5 mm».*

---

**Art. 2.****2.100**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2.

*(Comitato di assaggiatori)*

1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1-ter, l'ultimo periodo è soppresso.
- 2) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti commi:

*1-ter.1.* Il capo del comitato è il responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'accertamento di cui al comma 1-ter ed ha il compito di convocare gli assaggiatori al giorno e orario stabiliti per intervenire

alla prova. Egli è responsabile dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, della preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la prova.

1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al comma 1-ter, le analisi sono effettuate su identici lotti di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti modalità:

a) la quantità di campioni contenuta in ciascun bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml;

b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri devono avere una temperatura equivalente a 28 C° p2 C°.

1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve altresì:

a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima dell'ora stabilita per la prova;

b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore persista al momento della prova, nonché sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore;

c) non aver ingerito alcun alimento entro il termine di un'ora prima dell'assaggio.

1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della prova, si trovi in condizioni di inferiorità fisiologica tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone l'esonero dal lavoro.

1-ter.5. Ai fini della validità delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi:

a) numero del verbale;

b) data e ora del prelievamento dei campioni;

c) descrizione delle partite di olio: quantitativo, provenienza del relativo prodotto, tipologia, recipienti;

d) nominativo dell'organizzatore del comitato di assaggio responsabile della preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine del citato regolamento (CEE) n. 2568/91;

e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2;

f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori;

g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3;

h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova.



**2.1**

LA RELATRICE

*Al comma 1, dopo le parole: «comitato di assaggio riconosciuto», inserire le seguenti: «come ufficiale ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, n. 1334».*

---

**2.2**

ALLEGRI, LATRONICO

*Al comma 1, dopo le parole: «comitato di assaggio riconosciuto», inserire le seguenti: «come ufficiale ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, n. 1334».*

---

**2.3**

LATRONICO

*Al comma 2, sostituire le parole da: «L'accertamento» fino a: «dell'articolo 5», con le seguenti: «Fermo restando quanto previsto in materia di *panel test* dal regolamento (CEE) 2568/91 e successive modificazioni e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1334 del 28 febbraio 2012, l'accertamento di cui al comma 1, effettuato da un comitato di assaggiatori riconosciuti come ufficiali ai sensi dell'articolo 5, comma 1».*

---

**2.4**

LA RELATRICE

*Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto in materia di *panel test* dal regolamento (CEE) n. 2568 del 1991 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, n. 1334,».*

---

**2.5**

ALLEGRINI

*Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto in materia di *panel test* dal regolamento (CEE) n. 2568 del 1991 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, n. 1334,».*

---

**2.6**

LA RELATRICE

*Al comma 2, dopo le parole: «assaggiatori riconosciuti», inserire le seguenti: «come ufficiali».*

---

**2.7**

ALLEGRINI

*Al comma 2, dopo le parole: «assaggiatori riconosciuti», inserire le seguenti: «come ufficiali».*

---

**2.8**

ALLEGRINI

*Nella rubrica, sopprimere la parola: «probatorio».*

---

**Art. 3.****3.100**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)*

1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

"1-*bis.1.* Al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualità, per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le autorità preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil esteri più metil alchil esteri rendono note le risultanze delle analisi che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente su un'apposita sezione del portale *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali".

2. All'attuazione degli adempimenti previsti dal comma precedente, l'amministrazione interessata provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

**3.1**

LATORRE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In attesa dell'esito di studi scientifici condotti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, da enti internazionali di ricerca sulla base di un monitoraggio costante delle produzioni degli oli di oliva, finalizzati alla ridefinizione del parametro degli alchil esteri, al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva vergini che sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichia-

rata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi + etili esteri degli acidi grassi minore o uguale a 75 mg/Kg, ai sensi di quanto stabilito dall'allegato 1 del regolamento (CE) 24 gennaio 2011, n. 61/2011».

---

### 3.2

LATORRE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In attesa dell'esito di studi scientifici condotti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, da enti internazionali di ricerca sulla base di un monitoraggio costante delle produzioni degli oli di oliva, finalizzati alla ridefinizione del parametro degli alchil esteri, al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva vergini che sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi + etili esteri degli acidi grassi minore o uguale a 60 mg/Kg».

---

### 3.3

LATRONICO

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 mg/Kg» con le seguenti: «40 mg/kg al momento del confezionamento».*

---

### 3.4

ALLEGRINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per gli oli di qualità superiore e di 40 mg/kg al momento del confezionamento per gli oli vergini ed extra vergini».*

---

**3.5**

LATORRE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a quelle produzioni di olio d'oliva, individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, che per le loro caratteristiche presentino un valore di acil esteri superiore a quello previsto dal comma 1».

---

**3.6**

LA RELATRICE

*Al comma 2, dopo le parole: «Il superamento dei valori di cui al comma 1,», inserire le seguenti: «all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione,».*

---

**3.7**

ALLEGRI, LATRONICO

*Al comma 2, dopo le parole: «Il superamento dei valori di cui al comma 1,», inserire le seguenti: «all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione,».*

---

**3.8**

ALLEGRI, LATRONICO

*Al comma 3, dopo le parole: «rendono note le risultanze delle analisi,», inserire le seguenti: «all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione,».*

---

**Art. 4.****4.1**

LATRONICO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«3. Conformemente alla normativa comunitaria in materia di presentazione dei prodotti alimentari di cui alla direttiva 2000/13/CE e del nuovo regolamento (CE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori gli operatori della distribuzione devono adottare le misure volte a distinguere gli oli extra vergini di oliva da tutti gli altri oli; inoltre all'interno della categoria degli oli extra vergini gli operatori della distribuzione devono adottare le misure idonee a distinguere gli oli vergini ed extravergini di oliva a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta da quelli privi di tale protezione. Devono essere altresì distinti, nella fase della distribuzione gli oli extra vergini di oliva con una designazione di uno Stato membro da quelli recanti una designazione di origine comunitaria ovvero comunitaria e non comunitaria.

4. Le operazioni promozionali da chiunque poste in essere in relazione agli oli di oliva vergini ed extra vergini debbono chiaramente evidenziare l'origine del prodotto oggetto della promozione».

---

**4.2**

ALLEGRIANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Le operazioni promozionali, in relazione agli oli di oliva vergini ed extra vergini, debbono chiaramente evidenziare l'origine del prodotto oggetto della promozione. Le imprese di distribuzione devono prevedere misure idonee a distinguere gli oli vergini ed extra vergini di oliva a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta da quelli privi di tale protezione di uno Stato membro, nonché quelli recanti una designazione di origine comunitaria o comunitaria e non comunitaria».

---

**4.3**

BIANCONI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«3. È ingannevole indicare attributi positivi non previsti dal regolamento (CE) n. 640 del 4 luglio 2008, così come è ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli diversi dall'olio extravergine di oliva».

---

**4.3 (testo 2)**

LA RELATRICE

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«3. È ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini e comunque indicare attributi positivi non previsti dal regolamento (CE) n. 640 del 4 luglio 2008».

---

**Art. 7.****7.1**

ALLEGRI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di estrazione», con le seguenti: «dalla data di imbottigliamento».*

---

**7.2**

ALLEGRI

*Al comma 1, dopo le parole: «da consumarsi preferibilmente entro», inserire le seguenti: «la fine».*

---

**7.3**

LA RELATRICE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'informazione al consumatore del termine minimo di conservazione è inserita*

nell'etichettatura degli oli di oliva vergini la menzione dell'annata di raccolta».

---

#### 7.4

BIANCONI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Gli oli di oliva vergini proposti nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere confezionati ed etichettati secondo la normativa vigente. Le confezioni devono possedere idoneo dispositivo di chiusura che perde la sua integrità durante la prima apertura, in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. Sono vietate le cosiddette "oliere" o altri contenitori riempiti direttamente dall' esercente, sia pure muniti delle indicazioni fornite dal produttore».

---

#### 7.5

ALLEGRI, ZANOLETTI

*Al comma 2, dopo le parole: «Gli oli di oliva vergini», inserire le seguenti: «ed extra vergini».*

---

#### 7.6

LA RELATRICE

*Al comma 2, sostituire le parole: «in confezioni» con le seguenti: «al consumo».*

---

#### 7.7

FIORONI

*Al comma 2, sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «e».*

---



**7.8**

ALLEGRI, ZANOLETTI

*Al comma 2, sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «inoltre».*

---

**7.9**

FIORONI

*Al comma 3, sostituire le parole: «euro 8.000» con le seguenti: «euro 3.000».*

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«4. I commi 4-*quater* e 4-*quinqües* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono soppressi».

---

**7.9 (testo 2)**

LA RELATRICE

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«4. I commi 4-*quater* e 4-*quinqües* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono soppressi».

---

**Art. 9.****9.1**

LATRONICO

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Ferma rimanendo l'applicazione della normativa comunitaria in materia».*

---

**Art. 10.****10.1**

ALLEGRI, LATRONICO, ZANOLETTI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a chiunque ne faccia richiesta», con le seguenti: «a tutti gli organi di controllo ed alle amministrazioni interessate alla materia».*

---

**10.2**

LATRONICO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «non comporta» con le seguenti: «non deve comportare».*

---

**10.0.1**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini)*

1. Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto è soggetta alla comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 4, al Comune dove è ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. È comunque vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al dieci per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio».

---

**10.0.1 (testo 2)**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini)*

1. Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto è soggetta alla comunicazione al Comune dove è ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. È comunque vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al dieci per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio».

---

**Art. 11.****11.1**

LATRONICO

*Al comma 1, sostituire le parole: «Gli enti» con le seguenti: «Le imprese come definite dall'articolo 3, punto 2 ,del regolamento (CE) n. 178/2002».*

**11.2**

LATRONICO

*Sostituire la parola: «ente» ovunque ricorra con la seguente: «impresa».*

---

**Art. 13.****13.0.1**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Misure restrittive accessorie alla condanna di delitto di adulterazione o di frode)*

1. La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 439, 440, 441, 442, 473, 474 e 517-*quater* del codice penale nel settore degli oli di oliva vergini non consente di ottenere:

a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali».

**13.0.2**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale)*

1. Al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni destinate al commercio e prevenire eventuali frodi, è obbligatorio per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 503 del 1999 e del decreto legislativo n. 99 del 2004. Se tale adempimento non verrà ottemperato le produzioni non potranno essere destinate al commercio.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto ministeriale 10 novembre 2009, di olive o oli di produttori che non rispettano il requisito di cui al punto 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro oltre alla sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi».

---

#### **Art. 14.**

#### **14.100**

LA RELATRICE

*Sopprimere l'articolo.*

---

## DISEGNO DI LEGGE N. 3211

d'iniziativa dei senatori MONGIELLO, SCARPA BONAZZA BUORA, ADAMO, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, ASTORE, BARBOLINI, BIONDELLI, BONFRISCO, BUBBICO, CARLONI, CARRARA, CASTIGLIONE, CECCANTI, CHITI, CHIURAZZI, COSTA, D'ALÌ, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, DI STEFANO, DONAGGIO, FASANO, FERRANTE, Alberto FILIPPI, FIORONI, Vittoria FRANCO, GALPERTI, Mariapia GARAVAGLIA, GARRAFFA, GIORDANO, INCOSTANTE, LATRONICO, LEGNINI, MALAN, Mauro Maria MARINO, MARITATI, MAZZUCONI, MICHELONI, MORRA, OLIVA, PERTOLDI, PETERLINI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PINZGER, RIZZOTTI, RUSSO, SACCOMANNO, SAIA, SANCIU, SANGALLI, SANTINI, SBARBATI, SPADONI URBANI, STIFFONI, TEDESCO, TOMASELLI, TOMASSINI, VALLARDI, ZANETTA e ZANOLETTI

*Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*

## CAPO I

## NORME SULLA INDICAZIONE DELL'ORIGINE E CLASSIFICAZIONE DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI

## Art. 1.

*(Modalità per l'indicazione di origine)*

1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.

2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 è stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana è pari o superiore a 1,5 cm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.

3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.

4. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, l'indicazione dell'origine di cui al comma 1 è immediatamente preceduta dall'indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2 e 3 e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.

5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l'osservanza dell'articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 10 novembre 2009.

## Art. 2.

### *(Valore probatorio del panel test)*

1. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini è compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione.

2. L'accertamento di cui al comma 1, effettuato da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, n. 1334, ed iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, è obbligatoriamente disposto e valutato a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati.

3. Il capo del comitato è il responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'accertamento di cui al comma 1 ed ha il compito di convocare gli assaggiatori al giorno e orario stabiliti per intervenire alla prova. Egli è responsabile dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, della preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la prova.

4. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al comma 1, le analisi sono effettuate su identici lotti di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti modalità:

a) la quantità di campioni contenuta in ciascun bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml;

b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri devono avere una temperatura equivalente a 28 C° p2 C°.

5. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 2, deve altresì:

a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima dell'ora stabilita per la prova;

b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore persista al momento della prova, nonché sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore;

c) non aver ingerito alcun alimento entro il termine di un'ora prima dell'assaggio.

6. Qualora l'assaggiatore, al momento della prova, si trovi in condizioni di inferiorità fisiologica tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone l'esonero dal lavoro.

7. Ai fini della validità delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi:

a) numero del verbale;

b) data e ora del prelevamento dei campioni;

c) descrizione delle partite di olio: quantitativo, provenienza del relativo prodotto, tipologia, recipienti;

d) nominativo dell'organizzatore del comitato di assaggio responsabile della preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine del citato regolamento (CEE) n. 2568/91;

e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 4;

f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori;

g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 5;

h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova.

### Art. 3.

#### *(Piano straordinario di controllo delle caratteristiche chimico - fisiche degli oli)*

1. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva vergini che sono etichettati con la dicitura «Italia» o «italiano», o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi + etili esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg.

2. Il superamento dei valori di cui al comma 1, oltre all'applicazione delle disposizioni di legge connesse alla violazione delle norme in materia di etichettatura e salvo che il fatto costituisca reato, comporta l'avvio di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa, con specifico riferimento agli impianti, alle attrezzature, alle installazioni ed ai macchinari ed ai campionamenti delle materie prime utilizzate.

3. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualità, per un periodo di tre



anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le autorità preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil esteri + metil alchil esteri rendono note le risultanze delle analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente su un'apposita sezione del portale *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

## CAPO II

### NORME SULLA TRASPARENZA E SULLA TUTELA DEL CONSUMATORE

#### Art. 4.

##### *(Divieto di pratiche commerciali ingannevoli)*

1. Una pratica commerciale è ingannevole, in conformità agli articoli 21 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando contiene indicazioni che, anche attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive.

2. È, altresì, ingannevole la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, può ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva.

#### Art. 5.

##### *(Illiceità dei marchi)*

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini.

2. I marchi registrati per i quali sopravvengano le caratteristiche di cui al comma 1 decadono per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 26 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La decadenza è dichiarata con le procedure di cui al citato decreto legislativo n. 30 del 2005.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il titolare del marchio ha l'obbligo di dare notizia della decadenza e dei relativi motivi di illiceità, a proprie spese, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

4. Il titolare di un marchio decaduto ai sensi del presente articolo deve avviare immediatamente le procedure per ritirare dal mercato i pro-

dotti contrassegnati dal marchio medesimo, assicurandone il completo ritiro entro un anno dalla dichiarazione di decadenza.

Art. 6.

*(Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell'uso del marchio)*

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente:

«49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la fallace indicazione nell'uso del marchio di cui al comma 49-bis, è punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.».

Art. 7.

*(Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi)*

1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento non può essere superiore a diciotto mesi dalla data di estrazione e va indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data.

2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, ovvero devono essere etichettati in modo da indicare almeno l'origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto.

## CAPO III

NORME SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO  
E DELLA CONCORRENZA

## Art. 8.

*(Poteri della Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini)*

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità ai poteri ad essa conferiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila sull'andamento dei prezzi e adotta atti idonei a impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale degli oli di oliva vergini attraverso la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge il potere di vigilanza di cui al comma 1 sulla base di informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e presenta annualmente al Parlamento una propria relazione.

## Art. 9.

*(Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini)*

1. Al fine di prevenire le frodi nell'applicazione del regime di perfezionamento attivo, l'ammissione al medesimo regime, quando la richiesta abbia per oggetto oli di oliva vergini, è subordinata alla previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere obbligatorio e vincolante del comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è necessaria anche nelle ipotesi di lavorazioni per conto di committenti stabiliti in Paesi non facenti parte dell'Unione europea.

## Art. 10.

*(Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari)*

1. Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera rendono accessibili a chiunque ne faccia richiesta le informazioni a propria disposizione concernenti l'origine degli oli di oliva vergini e delle olive. L'accesso

ai documenti di cui al presente articolo non comporta il rischio di disvelamenti distorsivi per la concorrenza e per il funzionamento del mercato.

2. Fatte salve le ipotesi in cui sussiste segreto istruttorio, per le quali è necessaria l'autorizzazione della competente autorità giudiziaria, le autorità di cui al comma 1 rendono disponibili le informazioni detenute attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche.

#### CAPO IV

### NORME SUL CONTRASTO DELLE FRODI

#### Art. 11.

*(Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato)*

1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-*quater* del codice penale, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone:

*a)* che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

*b)* sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera *a*).

2. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.

#### Art. 12.

*(Sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)*

1. La condanna per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale, quando la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli di oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza a spese del condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

2. La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini.

#### Art. 13.

##### *(Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi)*

1. Ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate non si applica la sospensione nel periodo feriale dei termini delle indagini preliminari, la cui durata complessiva non può essere superiore a venti mesi.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per un delitto commesso ai fini del comma 1, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

3. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-ter*) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-*quater* del codice penale.».

#### Art. 14.

##### *(Incentivi speciali per gli oli non alimentari impiegati ad uso energetico)*

1. Al fine di consentire un utilizzo alternativo degli oli privi delle caratteristiche essenziali per l'immissione al consumo a fini alimentari, è incentivata la produzione di energia elettrica ottenuta da tali oli, con l'applicazione di una tariffa omnicomprensiva pari a 730 euro/MWhe, nei casi in cui:

a) gli oli e le relative materie prime sono ottenuti nel raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per la produzione di energia;

b) l'impianto di produzione di energia ha potenza nominale inferiore a 0,50 Mwe;

c) l'impianto di produzione di energia assicura un assetto cogenerativo, con impiego di almeno il 20 per cento dell'energia termica ottenuta su base annua, al netto degli autoconsumi.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 15.

*(Entrata in vigore e norme finanziarie)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



